
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo Civile Telematico: sì alla costituzione per via telematica

Alla luce della normativa vigente, non è possibile escludere che sussista sin d'ora la facoltà per le parti di costituirsi tramite deposito telematico in luogo di quello cartaceo.

Corte di appello di Genova, provvedimento del 11.11.2014

Si ringrazia per la segnalazione Stefano A. VILLATA¹

¹ *Professore di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Milano - Ricercatore confermato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Milano.*

La Corte, nella sopra indicata composizione, a scioglimento della riserva che precede;
visto l'appello proposto da [redacted] avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis segg. emessa dal Tribunale di Genova in data 17/18.3.2014, nel procedimento introdotto dall' [redacted]

[redacted] rilevato che con l'impugnata ordinanza la [redacted] è stata condannata a risarcire i danni [redacted] ricorrente, versandole l'importo di Euro 12.000 oltre interessi legali dalla data del provvedimento al saldo, e a rifonderle le spese processuali, mentre sono state compensate per intero le spese nei confronti delle altre parti costituitesi, [redacted]

[redacted] vista la comparsa di costituzione e risposta [redacted] [redacted], che ha chiesto il rigetto del gravame avversario ed ha svolto appello incidentale subordinato nei confronti della [redacted];

rilevato che si è altresì costituito, con comparsa del 23.7.2014 inviata in via telematica, l'appellato [redacted] [redacted] eccependo anzitutto l'inammissibilità del gravame notificatogli in quanto nessuna richiesta di modifica dell'ordinanza di prime cure è stata formulata nei suoi confronti, e insistendo comunque per la reiezione delle doglianze della [redacted];

rilevato che non si è invece costituito in questa fase [redacted] [redacted], seppure regolarmente citato;

ritenuta anzitutto la ritualità della costituzione in giudizio di [redacted] [redacted] giacchè, pur stabilendo la vigente normativa che nelle Corti d'Appello il deposito degli atti in forma telematica diverrà obbligatorio, per le parti

precedentemente costituite, solamente dal 30.6.2015, ciò non esclude che sussista fin d'ora la facoltà delle parti medesime (non ancora l'obbligo) di utilizzare tale forma di deposito in luogo di quella cartacea;

osservato che, pur facendo detta normativa riferimento al 30.6.2015 relativamente all'obbligo di deposito telematico degli atti delle parti "precedentemente costituite", è ragionevole ritenere che il difetto di precedente costituzione, a tale data, impedisca l'insorgenza dell'obbligo sopra citato ma non escluda, in assenza di un esplicito divieto, la corrispondente facoltà, alla quale ben può quindi farsi fin d'ora ricorso, (rammentandosi che già con decreto del 29.3.2013 della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati la Corte d'Appello di Genova veniva autorizzata, a decorrere dall'8.4.2013, a ricevere gli atti e i documenti di parte in via telematica, ivi comprese le comparse di costituzione e risposta, in materia di contenzioso civile, di lavoro, e di volontaria giurisdizione);

osservato infine, sul punto, che una conferma ulteriore della facoltà delle parti di costituirsi telematicamente è ricavabile dall'art. 83 comma III C.P.C. come modificato dall'art. 45 comma IX della Legge 69/2009, là dove si prevede espressamente che la costituzione del difensore avvenga "attraverso strumenti telematici";

ritenuto che non si ravvisa nella fattispecie un profilo di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C., non presentando le doglianze della [redacted] quel connotato di manifesta infondatezza, idoneo a giustificare l'emissione dell'ordinanza prevista dalla norma;

GW

2

